

# Ministero della Salute

## Decreto 14 marzo 2012

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario POLISOLFURO DI CALCIO POLISENIO contenente la sostanza attiva zolfo calcico, considerata approvata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 della Commissione ed inserita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 540/2011 della Commissione. (12A03772)  
(G.U. Serie Generale, n. 80 del 04 aprile 2012)

IL DIRETTORE GENERALE

per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti  
e della Nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 2011 di recepimento della direttiva 2011/43/UE della Commissione relativo all'iscrizione della sostanza attiva zolfo calcico nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 e alla modifica della decisione 2008/941/CE con la cancellazione della sostanza attiva stessa dall'allegato alla suddetta decisione;

Visto in particolare, l'allegato al decreto ministeriale 26 maggio 2011 che stabilisce come riportato nella parte A delle «disposizioni specifiche» che la sostanza attiva zolfo calcico puo' essere autorizzata solo come fungicida e non piu' come insetticida;

Considerato che l'Impresa Polisenio S.r.l., titolare del prodotto fitosanitario Polisolfuro di Calcio Polisenio (reg. n. 909) contenente detta sostanza attiva, ha ottemperato, nei tempi e nelle forme stabilite dal decreto 26 maggio 2011, adeguando le etichette alle nuove disposizione riportate nell'allegato al decreto stesso;

Tenuto conto che l'art. 6, comma 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, stabilisce i termini, entro cui possono essere commercializzati ed utilizzati i prodotti fitosanitari con le etichette non conformi a quanto stabilito dal decreto stesso;

Considerato, di conseguenza, che la ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario Polisolfuro di Calcio Polisenio (reg. n. 909) puo' essere concessa fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva zolfo calcico, fatta salva la

presentazione, nei tempi fissati dall'art. 4 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, di un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato III del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e che ora figurano nel regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al decreto ministeriale 26 maggio 2011;

Ritenuto pertanto, di ri-registrare provvisoriamente il prodotto fitosanitario Polisolfuro di Calcio Polisenio (reg. n. 909), fino al 31 maggio 2021, termine dell'approvazione della sostanza attiva-componente, fatti salvi gli adempimenti sopra menzionati nei tempi e con le modalità definite dal citato decreto 26 maggio 2011, pena la revoca dell'autorizzazione;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

1. Il prodotto fitosanitario Polisolfuro di Calcio Polisenio (reg. n. 909) dell'Impresa Polisenio S.r.l., contenente la sostanza attiva zolfo calcico, è ri-registrato provvisoriamente, alle nuove condizioni d'impiego riportate nell'allegato al decreto ministeriale 26 maggio 2011 e nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 maggio 2021, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva stessa.

2. Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione, gli adempimenti e gli

adeguamenti stabiliti dall'art. 4 del decreto 26 maggio 2011, che prevedono la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del decreto legislativo n. 194/95 e che ora figurano nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, al fine della valutazione del prodotto stesso secondo i principi uniformi che ora figurano nel reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione, nonché ai dati indicati nella parte B delle «disposizioni specifiche» dell'allegato al decreto ministeriale sopra menzionato.

3. Il titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario Polisolfuro di Calcio Polisenio (reg. n. 909) dell'Impresa Polisenio S.r.l., è tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti dei rivenditori e degli utilizzatori, per assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in questione, secondo le nuove disposizioni e per informare sui termini concessi per lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari con etichette non conformi. Detti termini sono riportati nell'art. 6, paragrafo 1, del decreto ministeriale del 26 maggio 2011.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2012

Il direttore generale: Borrello

Allegato

**Parte di provvedimento in formato grafico**